



CITTÀ di SAVONA

**MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA PER LA CASA**

***ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 26 DEL 12 GIUGNO 2000***

***MODIFICATE DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 19 DEL 23 APRILE 2013***

INDICE

Art.	1	Oggetto	pag.	3
Art.	2	Compiti della Consulta	pag.	3
Art.	3	Componenti della Consulta	pag.	3
Art.	4	Funzionamento	pag.	4
Art.	5	Durata in carica	pag.	4

Articolo 1

Oggetto

1. E' istituita un'apposita Consulta per la casa, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto comunale che fornisce al comune, in via permanente e con continuità, un supporto conoscitivo in merito alle problematiche connesse alla casa e permette un confronto costante tra le istituzioni e le associazioni che rappresentano i soggetti interessati a dette problematiche, con riferimento in particolare, ai proprietari, agli inquilini, agli agenti immobiliari e agli amministratori dei condomini.
2. La Consulta per la casa – detta, nel prosieguo, semplicemente Consulta – costituisce un supporto della Giunta, delle competenti Commissioni consiliari e dei servizi comunali incaricati di trattare materie attinenti l'oggetto, in particolare in ambito urbanistico e tributario.

Articolo 2

Compiti della Consulta

1. Nell'ambito delle problematiche attinenti la casa, la Consulta fornisce, anche su richiesta dei soggetti competenti, un supporto tecnico e conoscitivo; esprime pareri facoltativi in merito agli interventi del Comune, elabora proposte e promuove autonome azioni ed interventi.
2. I pareri e le proposte della Consulta sono inseriti nella documentazione relativa alle deliberazioni.

Articolo 3

Componenti della Consulta

1. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, nomina i membri della Consulta, che è composta, oltre che dal Sindaco o da un Assessore o da un Consigliere comunale da lui delegato, che la presiede, da:
 - a. un consigliere comunale in rappresentanza dei gruppi di minoranza – membro di diritto;
 - b. un rappresentante dell'Associazione della Proprietà Edilizia – A.P.E.;
 - c. un rappresentante dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari – U.P.P.I.;
 - d. un rappresentante dell'Associazione Piccoli Proprietari Casa – A.P.P.C.;
 - e. un rappresentante del Sindacato Piccoli Proprietari Immobiliari – A.S.P.P.I.;
 - f. un rappresentante del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari – S.U.N.I.A.,
 - g. un rappresentante del sindacato Inquilini Casa e Territorio – S.I.C.E.T.;
 - h. un rappresentante dell'Unione Nazionale Inquilini Assegnatari e Territorio – U.N.I.A.T.;
 - i. un rappresentante della Federazione Italiana Mobiliare Agenzia Affari – F.I.M.A.A.;
 - j. un rappresentante dell'Associazione Nazionale Agenzie Immobiliari – A.N.A.M.A.;
 - k. un rappresentante della Federazione Italiana Agenzie Immobiliari Periti – F.I.A.I.P.;
 - l. un rappresentante dell'Associazione Nazionale Amministratori condominiali e immobiliari – A.N.A.C.I.;
 - m. un rappresentante della Consulta Regionale Associazioni Consumatori ed Utenti Liguria.
Dovrà essere, comunque, garantita la presenza di un membro della Giunta comunale competente per delega.
2. I membri della Consulta sono designati dai rispettivi organismi che in essa sono rappresentati.

3. In relazione agli argomenti da trattare, la Consulta si avvale della collaborazione di Assessori, di Funzionari competenti, di rappresentanti di ordini o associazioni professionali o di altri soggetti esperti nella materia, allo scopo convocati.
4. Alle sedute della Consulta possono assistere, con diritto di parola, i componenti del Consiglio comunale e della Giunta comunale che, a tale scopo, dovranno essere informati delle convocazioni della Consulta.

Articolo 4 **Funzionamento**

1. La Consulta è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno 3 componenti della Consulta, entro i successivi quindici giorni dalla richiesta stessa.
2. Le convocazioni della Consulta sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo ove si tiene la riunione, nonché dell'ordine del giorno da trattare. Le convocazioni sono recapitate al domicilio dei componenti la Commissione almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene la riunione.
3. I componenti della Consulta partecipano ai lavori delle Commissioni consiliari su richiesta dei Presidenti delle Commissioni o del Presidente del Consiglio comunale.
4. La partecipazione ai lavori della Consulta, a qualunque titolo, non dà diritto a percepire alcun emolumento.
5. Svolge le funzioni di segretario della Consulta un dipendente del comune, il quale redige il verbale di ciascuna seduta.
6. Copia del verbale è trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle Commissioni consiliari.
7. Le funzioni di membro della Consulta sono delegabili in caso di assenza o impedimento.

Articolo 5 **Durata in carica**

1. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio comunale.
2. Con il rinnovo del Consiglio comunale, la Giunta comunale procede alla nomina dei nuovi componenti della Consulta.